

INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

Art. 1

Per le nomine, designazioni e revoche di competenza del Presidente della Provincia, di cui all'art. 50, comma 8, del T.U. n. 267/2000, si osservano le disposizioni e gli indirizzi di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Sono fatte salve le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni e quelle per le quali la legge prevede la rappresentanza della minoranza, che spettano al Consiglio stesso, nonché quelle dei rappresentanti che spettano alla Giunta Provinciale.

Art. 3

Prima di addivenire alle nomine e designazioni, secondo criteri di competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, azienda o istituzione, il Presidente della Provincia formula le proposte di candidatura in sede di Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno facoltà di avanzare proprie proposte di candidature e forniranno parere consultivo non vincolante.

Art. 4

Dopo la nomina o designazione ogni candidato prescelto dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità:

1. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità a consigliere provinciale di cui agli artt. 60 e 63 D.Lgs. n. 267/2000 nonché in una delle cause ostative alla candidatura di cui all'art. 58 del D.Lgs. medesimo;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, c. 734, L. 296/2006, così come interpretato dall'art. 3, c. 32 bis, L. 244/2007;
3. che non esistono cause di ineleggibilità o incompatibilità all'incarico cui si riferisce la candidatura;
4. di aver preso conoscenza del contenuto dell'art. 64, comma 4, dello Statuto Provinciale.

L'incarico non può essere ricoperto per più di due mandati successivi.

Art. 5

Qualora un rappresentante della Provincia, nell'espletamento del mandato, tenga un comportamento che sia nocivo agli interessi dell'Ente rappresentato o incorra in provvedimenti o sanzioni penali che non ammettano la permanenza del mandato, la sua nomina o designazione è revocata.

A tal fine il comportamento è contestato in modo circostanziato dal Presidente, affidando un termine di non meno di dieci giorni per le eventuali controdeduzioni.

Trascorso il termine di cui sopra il Presidente provvede, dando notizia dell'eventuale revoca all'Ente, Azienda o Istituzione interessato oltreché al soggetto revocato, nonché al Consiglio, nella prima seduta utile.

In ogni caso si procede alla revoca qualora il rappresentante assuma posizioni in palese contrasto con gli indirizzi amministrativo-programmatici definiti dalla Provincia.

Art. 6

I designati della Provincia negli organismi a cui la stessa partecipa sono tenuti a relazionare annualmente al Consiglio Provinciale, a norma dell'art. 64, comma 4, dello Statuto Provinciale.